

Appendice

del Regolamento

per il funzionamento del consiglio comunale

Disciplina delle sedute in
videoconferenza e della registrazione
delle riunioni

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente disciplina lo svolgimento delle riunioni in videoconferenza e in forma mista, nonché le registrazioni delle riunioni tradizionali "in presenza".
2. Le riunioni tradizionali "in presenza" continuano ad essere normate dal Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

Articolo 2 - Modalità di riunione

1. Il consiglio comunale e la giunta possono riunirsi, oltreché in modalità tradizionale detta "in presenza" che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sede municipale:
 - a) con la partecipazione in videoconferenza dei componenti, collegati da remoto;
 - b) in forma mista, con alcuni componenti "in presenza" ed altri collegati da remoto in videoconferenza.
2. Nel caso della riunione in forma mista, di cui alla lett. b), il Presidente ed il Segretario del collegio devono comunque partecipare "in presenza".

Articolo 3 - Videoconferenze della giunta

1. Le riunioni della giunta si svolgono in forma riservata, pertanto non si procede a registrazione audio e video.
2. Il Sindaco può invitare dirigenti, funzionari e collaboratori a partecipare alle riunioni della giunta in videoconferenza per relazionare su argomenti specifici.

Articolo 4 - Videoconferenze del consiglio

1. Le riunioni del consiglio, fatte salve le eccezioni normate dal "Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale", sono pubbliche.
2. Le riunioni in videoconferenza o in forma mista sono registrate e, in quanto pubbliche, i relativi files audio e video sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente. Detti files possono essere resi noti anche attraverso le piattaforme di social-media (quali, a titolo di esempio: Facebook, YouTube, ecc.).

3. Le riunioni in videoconferenza o in forma mista possono essere rese accessibili già durante lo svolgimento dei lavori, in diretta streaming, anche via web a mezzo delle piattaforme di social-media.

Articolo 5 - Dei lavori

1. Il segretario comunale svolge l'appello in avvio di seduta.
2. Il segretario accerta, tramite l'audio ed il video, l'identità del componente, al quale potrà anche essere chiesto di esibire un documento di identità.
3. L'appello potrà essere ripetuto nel corso della riunione, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti i partecipanti, ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno.
4. Le deliberazioni sono approvate per appello nominale. Pertanto, qualora fosse necessario provvedere con votazione segreta, la deliberazione dovrà essere discussa con modalità tradizionale "in presenza".

Articolo 6 - Tutela della privacy

1. Il presidente del consiglio, in avvio di seduta, rammenta ai partecipanti che i lavori sono registrati, che i files audio e video saranno resi noti mediante pubblicazione e, ove previsto, che i lavori sono diffusi in diretta streaming per assicurarne la massima trasparenza e la pubblicità.
2. La trasparenza e la pubblicità dei lavori consiliari sono finalità di rilevante interesse pubblico a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), che giustificano la registrazione e la diffusione dell'audio e del video delle riunioni.
3. Durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta, indicati nell'ordine del giorno, la registrazione audio e video deve essere sospesa, così come è sospesa l'eventuale diretta streaming. La trattazione degli argomenti riservati non può essere pubblicata.

Articolo 7 - Registrazioni delle riunioni in presenza

1. Quando il consiglio si riunisce in modalità tradizionale "in presenza", i lavori possono essere registrati e diffusi in diretta streaming attraverso l'impianto installato nell'aula dedicata alle sedute dell'assemblea.
2. Nell'aula sono esposti avvisi, ben visibili, che riportano il simbolo della "videocamera", rivolti ai componenti ed al pubblico, nei quali si rende nota la presenza e l'attivazione delle videocamere di registrazione dei lavori del collegio ed il conseguente trattamento dei dati personali a

norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018).

3. Il presidente del consiglio in avvio di seduta rammenta a tutti i partecipanti, consiglieri e pubblico, che i lavori sono registrati, che i lavori sono diffusi in diretta streaming e che i files audio e video verranno pubblicati.

4. Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di consiglieri o del pubblico. Non può essere vietata la registrazione e la diffusione delle immagini e dell'audio da parte delle televisioni locali e nazionali.

Articolo 8 - Entrata in vigore

1. Il presente è stato approvato a maggioranza assoluta dal consiglio¹, entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.

2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "amministrazione trasparente", "disposizioni generali", "atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.

3. Il presente sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione disciplinante la videoregistrazione dei lavori del consiglio comunale.

¹ Art. 38 co. 2 TUEL: il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta [...].